



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 09.05.2019

Numero di pubblicazione: BH07-0000000730

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 153 ORC, AL.CO GROUP SAGL

AL.CO GROUP SAGL
CHE-256.599.484
Via Emilio Bossi 42
6830 Chiasso

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 ORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino, nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

AL.CO GROUP SAGL, Chiasso (CHE-256.599.484), ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Secondo l'art. 153b cpv. 1 ORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa lo scioglimento della società, la designazione dei membri dell'organo superiore

di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, OTRC). Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 OTRC, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa un'ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 4 febbraio 2019, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato la società in oggetto, a notificare un domicilio legale valido. Da una verifica del tracciamento dell'invio della busta raccomandata con la lettera di diffida è emerso come la corrispondenza inviata all'indirizzo della società venga deviata a Roveredo (GR), malgrado l'attuale sede e recapito si trovino a Chiasso. Il termine di 30 giorni per procedere alla notificazione è inoltre scaduto infruttuoso. Mediante pubblicazione nel FUSC del 18 marzo 2019, è stato quindi nuovamente intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Anche questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza la società in questione è da

considerarsi priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede;

III. visti la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all'art. 12 OTRC è fissata a CHF 150.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione si sia inizialmente manifestata telefonicamente, ma non abbia poi dato seguito a quanto comunicato e abbia quindi dimostrato disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 300.00;

sulla base dell'art. 153b ORC, decide:

1. La società AL.CO GROUP SAGL, Chiasso, è dichiarata sciolta d'ufficio. Quale liquidatore è nominato Alessandro Cocciolo.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

AL.CO GROUP SAGL, in Chiasso, CHE-256.599.484, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 145 del 30.07.2018, Pubbl. 4388695). Nuova ditta: AL.CO GROUP SAGL in liquidazione. Nuovo recapito: La società è priva di domicilio legale. La società è dichiarata sciolta d'ufficio secondo l'art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato. Nuove persone iscritte o modifiche: Cocciolo, Alessandro, cittadino italiano, in Milano (IT), gerente, liquidatore, con firma individuale [finora: Cocciolo, Alessandro, presidente, con firma individuale].

3. La tassa per l'iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 100.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. d. cifra 6. OTRC). La tassa per la modifica della funzione ammonta a CHF 20.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a. cifra 2. OTRC). La tassa per la cancellazione del domicilio legale ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a. cifra 1. OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa base di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC) oltre ad una tassa di CHF 150.00 per l'iscrizione della presente decisione (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 40.00.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 300.00 a carico di Alessandro Cocciolo.

5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese, pari ad un totale di CHF 450.00, sono poste solidalmente a carico della ditta e di Alessandro Cocciolo. A carico di Alessandro Cocciolo è posta personalmente l'ammenda di CHF 300.00.

6. Ritenuto come il signor Cocciolo non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, a norma dell'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC.

7. La presente decisione è impugnabile dinanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione

impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giornimese/i

Scadenza del termine: 11.06.2019

punto di contatto:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Via A. Tognola 7
6710 Biasca